COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

46.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SERVADEI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 489

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) 489

PRESIDENTE . 489, 490, 491, 494, 495, 496, 497

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 490, 491, 494, 497

HELFER, *Relatore* 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497

MAMMÌ 491, 492, 496

MERENDA 493, 494, 496

OLMINI 490, 493, 496, 497

SERVELLO 490, 493, 496

La seduta comincia alle 10.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunica che è in congedo il deputato Origlia.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Raffaelli ed altri n. 528, Grassi Bertazzi n. 924, Origlia ed altri n. 1118, Baldani Guerra ed altri n. 1125, Scotti ed altri n. 1237, Monti ed altri n. 1339 concernenti la disciplina del commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Raffaelli ed altri; Grassi Bertazzi; Origlia ed altri; Baldani Guerra ed altri; Scotti ed altri; Monti ed altri, concernenti la disciplina del commercio.

Informo che la Commissione lavori pubblici, a seguito delle sue decisioni di ieri, ha inviato il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo dell'articolo 12, presentato dal deputato Helfer, a condizione che esso sia così modificato:

« Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'in

sediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita con superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi ».

La Commissione delibera altresì di esprimere parere contrario sugli altri emendamenti proposti agli articoli 12 e 13 del testo unificato ».

HELFER, *Relatore*. Non ritengo di aggiungere altro, dopo tutto quello che è stato detto ieri mattina e nelle sedute precedenti. Propongo pertanto di approvare gli articoli 12 e 13, nel testo proposto dalla Commissione lavori pubblici.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro d'accordo con il relatore.

SERVELLO. Desidero confermare la posizione da me assunta fin dall'inizio su tutto il provvedimento e quindi anche sull'articolo 12. Annuncio pertanto il mio voto contrario su questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Helfer facendo suo il testo proposto dalla Commissione lavori pubblici propone il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12:

ART. 12.

Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e nei programmi di fabbricazione sono indicati le norme per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita con superficie superiore ai 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'approvazione di questo emendamento interamente sostitutivo preclude la votazione del subemendamento Helfer 12. 1. 1. e dello emendamento del Governo 12. 2. di cui ho dato lettura nella precedente seduta.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo che l'emendamento del Governo, essendo un emendamento aggiuntivo non sia precluso dalla approvazione del testo proposto dalla Commissione lavori pubblici.

PRESIDENTE. La Commissione lavori pubblici ha espresso parere contrario su questo emendamento.

HELFER, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento aveva una sua ragion d'essere anche in relazione alle esperienze fatte in paesi più evoluti in materia di urbanistica commerciale. Ho però già fatto presente ieri le preoccupazioni che hanno indotto la Commissione lavori pubblici a respingere l'emendamento. Invito pertanto il Governo a ritirarlo anche in considerazione che ciò che non è detto può non essere precluso domani nei fatti. Sono infatti certo che il consiglio comunale dovrà ricorrere, nella elaborazione dell'urbanistica commerciale, anche ad esperti del settore economico della distribuzione: ciò avviene dovunque l'urbanistica commerciale ha trovato pratica attuazione.

SERVELLO. Si tratta di vedere se la Commissione lavori pubblici abbia o meno la competenza a interferire in una valutazione che, a mio avviso, è di primaria competenza di questa Commissione. Mi sembra assurdo che le commissioni incaricate della formazione dei piani non possano intervenire limitatamente agli insediamenti delle attività commerciali. Credo che i colleghi della Commissione lavori pubblici siano intervenuti in una materia che non li riguarda. Qui non si parla di pareri vincolanti, ma consultivi che hanno una validità notevole agli effetti di una visione d'insieme o settoriale del problema. Non penso assolutamente che possa sorgere, su questo punto, un problema di contrasto di competenze. Si tratta di un momento solo, visto però in un contesto di pareri. Ecco perchè sono estremamente perplesso sulla posizione espressa dal relatore.

OLMINI. Circa questo emendamento ci sono due questioni che evidentemente sono state oggetto di discussione e quindi di ripulsa da parte della Commissione lavori pubblici. La prima riguarda il senso della parola « ado-

zione »: con l'adozione il parere delle commissioni interviene nella prima fase, cioè prima che il comune adotti; il termine « formazione » può anche comportare che l'intervento avvenga nella seconda fase. La seconda questione è quella che riguarda il parere delle commissioni a proposito del quale non capisco l'intransigenza mostrata che parte della Commissione lavori pubblici. Il discorso a questo punto si sposta su una scelta di opportunità tenendo presente tutta la vicenda di questo progetto di legge: occorre evitare ulteriori dilazioni e quindi accettare l'intervento massiccio e pesante della Commissione lavori pubblici.

MAMMÌ. Trovo che non vi sia, da parte della Commissione lavori pubblici, la buona volontà che sta dimostrando questa Commissione al fine di mandare avanti il provvedimento in esame. È infatti veramente stupefacente che la Commissione lavori pubblici non si renda conto che i piani non possono essere fatti senza sentire le commissioni che dovranno fare i piani di sviluppo e di adeguamento. È soprattutto grave avere rifiutato che ciò avvenga prima della adozione del piano.

Mi auguro che il buon senso delle amministrazioni comunali faccia sì che, nel redigere i piani, si instauri una prassi in base alla quale siano sentite queste commissioni. I comuni dimostreranno in tal modo molta più razionalità di quella dimostrata dalla Commissione lavori pubblici.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Debbo ancora constatare lo strano modo in cui avviene la discussione di questo progetto di legge per cui nella discussione di determinati emendamenti ci si trova di fronte al *diktat* della Commissione lavori pubblici. Sono anch'io preso dalla preoccupazione, sottolineata dal relatore e dagli altri colleghi, di andare avanti e di evitare altri ostacoli. Pertanto dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 12 risulta così approvato nel testo dell'emendamento sostitutivo presentato dal relatore. Passiamo all'articolo 13 del testo modificato. Ne do lettura:

ART. 13.

Eventuali varianti da apportare agli strumenti urbanistici ai sensi del precedente articolo saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli strumenti urbanistici adottati e non approvati il termine di un anno previsto dal precedente comma, decorre dalla data di loro approvazione.

Per sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo, salvo l'obbligo di adottare le relative varianti entro un anno dalla loro approvazione.

Ricordo che la Commissione lavori pubblici ha espresso parere contrario a tutti gli emendamenti presentati su questo articolo, salvo a quello suggerito dalla Commissione stessa e fatto proprio dal relatore.

Pongo in votazione l'emendamento Scotti e Girardin 13. 2, interamente soppressivo dell'articolo 13.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo Corti 13. 3, di cui ho dato lettura nella seduta di ieri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo 13. 1, proposto dalla Commissione lavori pubblici e fatto proprio dal relatore Helfer. Di esso ho dato lettura nella seduta di ieri.

(*È approvato*).

L'articolo 13 approvato dalla Commissione risulta pertanto del seguente tenore:

ART. 13.

Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 10 e 11 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo.

L'onorevole Corti propone il seguente emendamento 13. 0. 1:

Aggiungere il seguente articolo 13-bis:

« Ai fini delle direttive regionali di cui all'articolo 10 e dell'adozione degli strumenti urbanistici comunali di cui agli articoli 12 e 13 limitatamente alle previsioni relative alle

infrastrutture ed alle rete distributiva, saranno sentite rispettivamente la Commissione Regionale di cui all'articolo 17-*bis* e quelle Comunali di cui agli articoli 17 e 17 ».

La votazione di tale emendamento è preclusa dall'approvazione dell'articolo 10.

L'articolo 14 del testo modificato è stato approvato in una seduta precedente. Passiamo dunque all'articolo 15 del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 15.

L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nullaosta della Giunta provinciale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 13-*bis*, se la superficie di vendita è superiore ai mille metri quadrati e inferiore ai tremila; o al nullaosta della Giunta regionale nel caso di complessi di vendita con superfici eccedenti i tremila metri quadrati, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il nullaosta della Giunta provinciale e della Giunta regionale può essere concesso anche in deroga a quanto disposto all'articolo 11 - comma secondo - della presente legge, ferma restando l'osservanza dei criteri di cui agli articoli 10, 11 e 12.

I comuni interessati all'area di influenza delle nuove strutture, sono autorizzati a rettificare contestualmente i piani di sviluppo e di adeguamento anche prima della scadenza triennale.

Sull'articolo 15 e sull'articolo 15-*bis* la Commissione ha dato mandato al Comitato ristretto di formulare un nuovo testo sulla base della discussione di ieri. Invito pertanto il Relatore a riferire sui lavori del Comitato ristretto.

HELFER, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha lavorato intensamente al fine di chiarire tutti i problemi derivanti dagli articoli 15 e 15-*bis* e ha concluso predisponendo due nuovi testi che riflettono le posizioni emerse dalla discussione di ieri. Il nuovo testo proposto per l'articolo 15 è il seguente:

ART. 15.

L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nullaosta della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 17-*bis*, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il nullaosta della Giunta regionale di cui agli articoli 14 e 15 può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11.

È stata operata una semplificazione in rapporto all'originario articolo 15, poiché si attribuisce soltanto alle regioni la facoltà di concedere il nullaosta per gli esercizi che per dimensione e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale e che abbiano una superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi i magazzini e depositi. Questo nullaosta può essere concesso anche in deroga del disposto del comma secondo dell'articolo 11, cioè nei limiti massimi previsti nel piano.

MAMMÌ. Vorrei ribadire la mia proposta di eliminare il limite di superficie di 1.500 metri quadrati. Non mi sembra infatti che vi sia un rapporto logico tra le due condizioni previste da questo articolo anche nella formulazione proposta dal Comitato ristretto, ai fini della applicazione della procedura di nullaosta da parte della regione. Se infatti una grande forma distributiva, anche con superficie inferiore ai 1.500 metri quadrati, si trova ai confini con altri comuni, l'area di attrazione commerciale investe altri comuni, per cui non mi sembra significativo il presupposto che soltanto quando si superino i 1.500 metri quadrati si determini la condizione di attrazione eccedente il territorio comunale.

Debbo aggiungere che le conseguenze saranno più gravi, dato che si è respinto l'emendamento governativo all'articolo 11, con il quale si stabiliva la programmazione sulla base dei punti di vendita, ritornando alla programmazione per superficie. In una grande città, ad esempio, un determinato numero di metri quadrati è destinato a un determinato settore merceologico. Ora, se si determinano interessi che portano ad utilizzare questa superficie ai confini del comune, mediante l'insediamento di una grande forma distributiva, si può pregiudicare la rete distributiva di tutti i comuni contermini. Sarebbe stato pertanto preferibile sopprime-

re la condizione della superficie e lasciare eventualmente alla giunta regionale il giudizio in merito alla eccedenza o meno dell'area di attrazione dal territorio comunale.

MERENDA. Condivido in pieno le argomentazioni dell'onorevole Mammì. Infatti, anche punti di vendita con superficie inferiore ai 1.500 metri quadrati, se collocati in determinate parti del territorio comunale, possono influire sulla rete distributiva dei comuni contermini. Sono pertanto dell'avviso che sarebbe opportuno eliminare tale limitazione. Faccio inoltre presente che non è possibile introdurre una norma che lasci ai comuni interessati la valutazione circa l'eccedenza dell'area di attrazione dal territorio comunale. Se infatti i comuni ritengono utile l'insediamento di determinati centri commerciali, non diranno mai che questi centri servono aree di attrazione eccedenti il territorio comunale.

OLMINI. Il mio gruppo sostiene invece il mantenimento del limite di superficie, poiché, venendo meno tale condizione, nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, quasi tutte le domande dovrebbero essere sottoposte al nullaosta della Giunta regionale, considerato anche che una sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che tutti i grandi negozi hanno di fatto una influenza oltre il territorio comunale. Si sposterebbe, in tal modo, tutta la pianificazione dei grandi punti di vendita verso la Giunta regionale, lasciando al comune solamente il piano che riguarda i negozi tradizionali. Per quanto riguarda le grandi città o i grossi centri urbani, se noi togliessimo il limite dei 1.500 metri quadrati tutti i negozi potrebbero essere sottoposti al nulla osta, mentre con tale limite si possono avere negozi che, pur avendo una superficie di 3.000 metri quadrati, non hanno la prima condizione. Quando il comune autorizza un insediamento del genere, anche se sbaglia, la Giunta regionale può correggere negando il nullaosta. Noi dobbiamo avere fiducia nei comuni, i quali devono essere in grado di fare i loro piani. È soprattutto questo punto che ci porta a sostenere l'emendamento sostitutivo del Comitato ristretto, anche se presenta qualche differenza col nostro emendamento.

SERVELLO. Desidero esprimere qualche dubbio che mi è sorto durante l'intervento del collega Olmini. Il testo proposto prevede due condizioni in base alle quali si determina una certa procedura per gli insediamenti commerciali che vanno al di là dell'ambito di un comune: che siano collocati in modo da influenzare vaste aree e che superino i 1.500 metri quadrati. La preoccupazione dell'onorevole Olmini è che questi tipi di insediamento finiscano poi per andare tutti sotto la competenza della Regione. Questa preoccupazione, che può avere anche qualche fondamento, non credo che venga eliminata dal nuovo testo. Rimango quindi del parere che l'emendamento suggerito ieri dall'onorevole Helfer circa l'accertamento delle condizioni di attuazione al di là del territorio comunale da parte della Giunta regionale, possa essere ancora utile almeno in sede di ricorso da parte di comuni che sono in un certo senso interessati alla concorrenza di un comune finitimo.

HELFER, *Relatore*. I comuni fanno il piano per un servizio che, in linea di principio, si ritiene sia destinato alla loro collettività. Nel servizio distributivo possono insorgere circostanze che possono indurre a creare strumenti distributivi non prevedibili né inquadrabili nelle esigenze di un servizio locale. Per questa eccezione, che non potrebbe altrimenti realizzarsi, abbiamo previsto un sindacato della regione e una deroga ai piani fatti in relazione alle esigenze comunali. Al fine di stabilire, poi, le caratteristiche di questi centri abbiamo formulato il primo comma dell'articolo 15. Certamente, quando si stabiliscono determinati limiti, si possono determinare incongruenze. Nessuna legge, però, può lasciare tranquilli tutti e può indicare soluzioni che non si prestino a critiche. Ciò premesso, la preoccupazione degli onorevoli Merenda e Mammì non ha ragione di essere, poiché la valutazione delle caratteristiche di cui all'articolo 15 spetta, in definitiva, alla Giunta regionale poiché, in via preventiva, vi è un esame delle domande trasmesse dal sindaco e, in via subordinata, vi è un esame, qualora la reiezione della domanda indurrà il richiedente a proporre il ricorso.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Mammì in merito alle conseguenze del mancato accoglimento dell'emendamento governativo sulla pianificazione per punti di vendita, debbo fare presente che mi sembra impossibile e incredibile che i comuni, tenuto conto anche delle esigenze urbanistiche previste dagli articoli 12 e 13, nelle loro pianificazioni non indichino, almeno in linea di massima, quanti e quali grossi esercizi possano sorgere nel loro territorio. Il pe-

ricolo denunciato è perciò talmente ridotto che preferisco lasciare l'emendamento sostitutivo come è, senza integrarlo con cui ho accennato nell'intervento di ieri. Altrimenti, tenuto conto della giurisprudenza in atto, tutte le domande relative a esercizi con superficie superiore ai 400 metri quadrati dovrebbero essere esaminate dalle giunte regionali, le quali non hanno attualmente un organico che permetta di emanare giudizi più attendibili di quelli emessi dai consigli comunali.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione lo emendamento 15. 1 Servello e Romualdi che propone la soppressione dell'articolo 15 del testo unificato.

(*È respinto*).

Cade quindi l'analogo emendamento soppressivo 15. 7, presentato dal deputato Corti.

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo, testè illustrato dall'onorevole Helfer, formulato in sede di Comitato ristretto e di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Gli emendamenti 15. 6, 15. 5, 15. 2, 15. 8, 15. 3 e 15. 9 di cui è stata data lettura nella seduta scorsa sono quindi da considerarsi assorbiti o preclusi.

Passiamo all'articolo 15-*bis*. Do lettura dell'articolo 15-*bis* del testo unificato:

ART. 15-*bis*.

I sindaci sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale o regionale copia di tutti gli atti relativi alle domande da sottoporre alla procedura prevista agli articoli 14 e 15, per le quali propongono l'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 19, entro sei mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

Dò la parola al relatore perché riferisca sul nuovo testo dell'articolo 15-*bis* che il Comitato ristretto ha avuto l'incarico di elaborare.

HELFER, *Relatore.* Il nuovo testo dell'articolo 15-*bis* concordato in sede di Comitato ristretto cioè nei limiti massimi previsti dal piano è il seguente:

« I sindaci trasmettono alla Giunta regionale copia di tutti gli atti, compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 16 e 17, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dagli articoli 14 e 15 per le quali si richiede il nullaosta, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento ».

Cosa vuol dire? Che chi ha interesse fa la domanda in base all'articolo 15 specificando che l'esercizio che vuole aprire rientra nelle caratteristiche di cui al primo comma di tale articolo. Il sindaco istruisce la pratica, la sottopone alla Commissione che esprime il suo parere, e se la commissione e il sindaco ritengono di accogliere l'istanza, la trasmettono alla Giunta regionale che entro sessanta giorni dalla ricezione si pronuncerà per il nullaosta. Se il sindaco e la commissione ritengono di non accogliere la domanda perché non rientra nel quadro previsto dal primo comma dell'articolo 15, il richiedente ha sempre la possibilità di ricorrere contro questa reiezione alla Giunta regionale la quale richiamerà gli atti e entro sessanta giorni si pronuncerà circa l'ammissibilità o meno della domanda.

MERENDA. Il nuovo testo non pone nessun termine entro il quale la Giunta regionale deve decidere. Si dice soltanto che entro sessanta giorni si deve decidere per quanto riguarda la richiesta di nullaosta. Propongo di modificare l'ultimo comma nel modo seguente:

« Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco, è ammesso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso alla Giunta regionale che decide entro i termini di cui al comma precedente ».

HELFER, *Relatore.* Sono d'accordo.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato all'industria, agricoltura e artigianato.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Gli onorevoli Servello e Romualdi hanno presentato il seguente emendamento 15. 0. 1:

Sopprimere l'articolo 15-bis.

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

È così preclusa la votazione di analogo emendamento soppressivo Corti 15. 0. 4.

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo formulato in sede di Comitato ristretto e testé letto e illustrato dal relatore.

(*È approvato*).

In seguito a tale votazione risultano preclusi i seguenti emendamenti:

emendamento Marmugi, Amasio, Vecchi 15. 0. 2:

Sostituire l'articolo 15-bis *con il seguente:*

« I sindaci sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale copia di tutti gli atti relativi alla domanda da sottoporre alla procedura prevista dagli articoli 14 e 15, per le quali propongono l'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 19, entro sei mesi dalla data di presentazione delle domande stesse »;

emendamento Scotti 15. 0. 3:

Sostituire l'articolo 15-bis *con il seguente articolo e trasferirlo all'articolo 23*-ter:

« I sindaci sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale copia degli atti relativi alla domanda da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 15 entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda stessa »;

emendamento Helfer 15. 0. 5:

Sostituire le parole: « per le quali propongono l'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 19 », *con le seguenti*: « compreso il parere espresso sulle medesime dalle commissioni di cui agli articoli 16, 17 ».

Passiamo all'articolo 16 del testo unificato. Ne dò lettura:

ART. 16.

Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 10 è composta da:

il sindaco o un suo delegato che la presiede;

quattro esperti nei settori dell'urbanistica, dell'annona, della produttività commerciale, del traffico;

un rappresentante della camera di commercio;

l'ufficiale sanitario;

il direttore dell'UPICA o un funzionario da lui delegato;

un rappresentante dell'EPT;

sette esperti dei problemi della distribuzione, designati: cinque dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno della grande distribuzione, uno dall'organizzazione degli ambulanti, uno dalla cooperazione di consumo;

quattro rappresentanti delle Confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

HELFER, *Relatore*. Il Comitato ristretto nella seduta di ieri ha esaminato tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16 per cercare di verificare le possibili convergenze. In sostanza la maggioranza dei commissari si è orientata nel considerare come base di discussione l'emendamento 16. 6 dell'onorevole Scotti il quale restringe notevolmente il numero dei membri della commissione rispetto all'articolo 16 originale. Rispetto all'emendamento Scotti è stato ritenuto opportuno reinserire la presenza di un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno ed aumentare a quattro i rappresentanti designati dai sindacati dei lavoratori. Il testo dell'articolo sostitutivo concordato in sede di Comitato ristretto è pertanto il seguente:

« Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 10 è composta da:

il sindaco o suo delegato che la presiede;

due esperti designati dal consiglio comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;

un rappresentante della camera di commercio;

il direttore dell'UPICA;

un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consu-

mo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il numero totale dei membri è 15.

PRESIDENTE. Vi sono osservazioni su questa proposta del Comitato ristretto?

OLMINI. Non sono d'accordo sulla composizione della commissione proposta dal Comitato ristretto poiché, riducendo il numero dei membri, non potranno essere presenti i rappresentanti di tutte le confederazioni nazionali di categoria. Proprio per questo il nostro emendamento 16. 3 prevede una commissione composta da 21 membri. Per quanto riguarda, poi, gli esperti del consiglio comunale, proporrei di sostituire l'esperto del traffico con un esperto dell'annona, mentre sono d'accordo sull'urbanista, il quale, però, dovrebbe essere al contempo esperto di traffico.

HELFER, *Relatore*. Non è stato previsto un esperto dell'annona, poiché il sindaco, di solito, si fa sostituire dall'assessore all'annona.

OLMINI. In tal caso l'assessore rappresenta il sindaco, anche se potrà fare presenti gli interessi della sua ripartizione.

Preferirei inoltre che il rappresentante dell'Ente provinciale del turismo e dell'azienda autonoma di soggiorno sia sostituito da un esperto del turismo, lasciando al comune la decisione sulla sua nomina. La mia richiesta ha un carattere politico, poiché con questo provvedimento vogliamo attribuire determinate funzioni agli enti locali e alle regioni e poiché non mi sembra opportuno inserire un rappresentante di un organismo del quale non sappiamo quale sarà la sorte.

SERVELLO. Faccio presente che, aumentando il numero dei membri, la Commissione finirebbe per non conseguire il risultato voluto, che è quello di sveltire le pratiche, per cui mi atterrei al testo proposto dal Comitato ristretto. Due esperti dei problemi della distribuzione potrebbero, poi, ovviare alla mancata rappresentanza di alcune confederazioni.

HELFER, *Relatore*. Comprendo le ragioni proposte dal collega Olmini, soltanto che se dovessimo accontentare tutte le varie associazioni, arriveremmo forse troppo in là. Rimango dell'avviso che l'allargamento della Commissione comporterebbe una maggiore difficoltà di lavoro e di speditezza.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa ai due esperti posso essere d'accordo nello specificare i settori dell'urbanistica e dell'annona. Circa il rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'azienda autonoma non vorrei essere così prono a credere a una rapida evoluzione di questi due organismi. Al massimo ammetterei che vi fosse un rappresentante dell'EPT o dell'azienda autonoma o in assenza un esperto in materia turistica. Dopo tante polemica sulle commissioni che costituiscono l'elemento chiave nell'attribuzione delle autorizzazioni, ritengo opportuno ribadire quanto ci eravamo proposto che cioè esse non vengano maggiorizzate dalla presenza di interessati a settori specifici del commercio, ma che ci sia una rappresentanza equilibrata di tutti gli interessi in gioco sia al livello di categoria sia al livello di autorità pubblica.

MAMMÌ. Sono d'accordo con quanto si è deciso nel Comitato ristretto. Ho invece qualche perplessità sul fatto che i due esperti siano dei due settori dell'urbanistica o dell'annona. Non c'è dubbio che la presidenza di questa commissione verrà affidata all'assessore all'annona.

Preferirei che ci fosse l'assessore all'annona più il direttore della ripartizione traffico o l'assessore al traffico per evitare che si venga a duplicare la presenza di una branca dell'attività comunale, mentre se ne esclude un'altra estremamente importante per la redazione del piano. Basti pensare a che cosa succede quando si modifica un senso unico o un divieto di sosta in ordine alla distribuzione commerciale.

MERENDA. Vorrei porre questo quesito: per quale motivo si è posta l'alternativa tra rappresentante dell'Ente provinciale del turismo e esperto del turismo? Si è posta pensando al fatto che eventualmente l'attuale struttura organizzativa del turismo in Italia possa essere modificata con il passaggio di questa competenza alle regioni per cui l'Ente provinciale del turismo sarà un'organizzazione a base regionalistica?

Se il motivo è questo noi, oggi come oggi, possiamo benissimo prendere atto della situazione che esiste. Spesso abbiamo assistico a casi in cui, modificatesi le strutture, i

rappresentanti di esse sono stati sostituiti a mezzo circolari con i rappresentanti delle strutture che sono subentrate.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono favorevole a mantenere un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o Azienda autonoma di cura e soggiorno ove esista.

HELFER, *Relatore.* Accetto la soluzione del Governo. Si tratta di comuni con più di cinquantamila abitanti per cui dove non ci sarà l'EPT, ci sarà sicuramente un'azienda autonoma.

OLMINI. Per le ragioni dette prima, mi asterrò dalla votazione su questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 16 concordato in sede di Comitato ristretto e illustrato dal relatore.

(*È approvato*).

I seguenti emendamenti precedentemente presentati all'articolo 16 risultano pertanto preclusi o assorbiti:

emendamento Marmugi, Olmini e altri 16. 3:

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

« Compongono la Commissione di cui all'articolo 10:

il sindaco o suo delegato che la presiede;

quattro esperti, designati dal comune, in particolare nei settori dell'urbanistica, della annona, della produttività commerciale, del traffico;

un rappresentante della Camera di commercio;

l'ufficiale sanitario;

il direttore dell'UPICA o un funzionario da lui designato e, in mancanza, un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo;

otto esperti dei problemi della distribuzione, designati: quattro dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso, due dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, due dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle più rappresentative Confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale »;

emendamento Libertini 16. 5:

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

« Compongono la commissione di cui all'articolo 10:

un sindaco e un suo delegato che la presiede:

un urbanista designato dal comune;

un rappresentante della Camera di commercio;

l'ufficiale sanitario;

il direttore dell'UPICA o un funzionario da lui designato;

un rappresentante della Azienda autonoma di soggiorno, ove esistente, e, in mancanza, un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

otto esperti dei problemi della distribuzione, designati quattro dalle organizzazioni più rappresentative dei commercianti di cui uno della grande distribuzione, tre dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni più rappresentative dei venditori ambulanti;

otto rappresentanti designati dalle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale »;

emendamento Scotti e Girardin 16. 6:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

« Compongono la Commissione di cui all'articolo 10:

il sindaco o suo delegato che la presiede;

2 esperti designati dal consiglio comunale;

1 rappresentante della Camera di commercio;

il direttore dell'UPICA;

5 esperti dei problemi della distribuzione, designati: 3 dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui 1 dalla grande distribuzione, 1 dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, 1 dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

3 rappresentanti designati dalle più rappresentative confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro 3 mesi dalla data da pubblicarsi della presente legge »;

emendamento Corti 16. 6:

Al primo comma sostituire le parole: « la commissione di cui all'articolo 10 » *con le*

parole: « la commissione comunale di cui all'articolo 13-*bis* »;

emendamento Servello e Romualdi 16. 1:

Sostituire il punto settimo con il seguente:

« cinque esperti dei problemi della distribuzione di cui due rappresentanti del commercio in sede fissa, uno della grande distribuzione, uno della cooperazione di consumo, uno del commercio ambulante »;

emendamento Corti 16. 8:

Sostituire il punto settimo con il seguente:

« cinque esperti di problemi della distribuzione, designati tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalla organizzazione degli ambulanti, uno dalla cooperazione di consumo »;

emendamento Servello e Romualdi 16. 2:

Aggiungere il seguente punto:

« un rappresentante dei consumatori »;

emendamento Gunnella 16. 4:

Aggiungere i seguenti punti:

« un rappresentante di consumatori;

due rappresentanti dell'industria e dell'agricoltura scelti fra terne delle associazioni di categoria ».

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO